

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento, alla riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

Fatte salve le previsioni contenute nei singole regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente agente della riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui

agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/97, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'agente della riscossione ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo, e la riscossione, anche forzata, del tributo.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini;

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 – Attività di controllo delle entrate

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/97, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 9 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.

Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.

Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;

- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Art. 10 – Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 11 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 12 – Compensazione

La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

In caso di utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di €250,00.

In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.

Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad €250,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.

L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di €250,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.

In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.

Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di €250,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 13 – Interessi sui tributi locali

Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al 5% annuo, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 14 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- tramite l'agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
- tramite conto corrente postale intestato al comune;
- tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- tramite gli agenti contabili addetti alla riscossione;

- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Le entrate non tributarie sono rimosse:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato al comune;
- tramite gli agenti contabili addetti alla riscossione;

- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'agente per la riscossione.

A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l'agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad €50, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad €0,49 ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, se la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune è affidata all'agente per la riscossione la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del servizio di riscossione), la stessa potrà essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Art. 15 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.

In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €5.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Art. 16 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno.

Art. 17 – Versamenti minimi e rimborsi

L'importo minimo del versamento o del rimborso dei tributi comunali è fissato in €3,00

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a €16 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d'imposta.

Art. 18 – Contenzioso tributario

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 26, comma 1 L.R. 54/98, spetta al Sindaco, nella sua qualità di organo di rappresentanza dell'Ente, determinare, con proprio provvedimento, di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune nel contenzioso tributario; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 19 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il **1° gennaio 2004**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2003.

Il presente Regolamento è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del Le modifiche entrano in vigore e prestano i loro effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000, il 1° gennaio 2007, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno, 30 novembre 2006, con cui è stato differito al 31-3-2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali.